



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Repertorio n. 8011/2017

Prot n. 102304 del 7/7/2017

Decreto n. 102229(555)

Anno 2017

BANDO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI
Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4]
e
Laurea in Scienze dell'Architettura [Classe L-17]

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

IL RETTORE

- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
- VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 26;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del MIUR 3 novembre 1999, n. 509";

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree magistrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018";
- VISTA il D.M. n. 477 del 28 giugno 2017 e relativi allegati, rubricato "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018";
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018;

DECRETA

l'emanazione del Bando per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] e al corso di laurea in Scienze dell'architettura [Classe L-17] ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo, nell'ambito del complessivo numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l'ammissione al **corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4]** e al **corso di laurea in Scienze dell'architettura [Classe L-17]** dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018:

Corso di studio	posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26	posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero	posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4]	300	20	4
Corso di laurea in Scienze dell'architettura [Classe L-17]	150	16	3

Ai sensi del D.M. n. 477 del 28 giugno 2017, art. 14, comma 2 la programmazione dei posti in via definitiva sarà determinata con successivi decreti a cui si fa rinvio.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1:
- i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti

- i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾
- i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

2. Per l'ammissione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero**. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad **almeno 12 anni** e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l'accesso all'Università una **prova di idoneità accademica** è necessario documentarne il superamento.

Art.3 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. I cittadini extra Unione Europea residenti all'estero per essere ammessi alle prove di concorso **devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana**, salvo i casi di esonero indicati nel Manifesto degli studi anno accademico 2017/2018, sezione 4.3.
2. La **prova di conoscenza della lingua italiana** si terrà il giorno **venerdì 1 settembre 2017**. La sede e le modalità di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno pubblicate in tempo utile all'indirizzo: www.unifi.it/studentistranieri.

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. Ai sensi del D.M. 477 del 28/6/2017, Allegato 2, ciascun candidato deve presentare la richiesta di **partecipazione alla prova esclusivamente in modalità on line attraverso il portale University (www.universitaly.it)**.
2. **L'iscrizione on line** è attiva dal giorno **3 luglio 2017** e si chiude **inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+1)** del giorno **25 luglio 2017**. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le modalità indicate nel successivo **punto 8**. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine ultimo delle **ore 12:00 del 28 luglio 2017**. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova.
3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve indicare in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15:00 (GMT+1) del 25 luglio 2017. Farà in ogni caso fede l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine. Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta", non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.
4. Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.
5. **Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta."**
6. Al termine dell'iscrizione di cui al comma 1, verrà rilasciato un **codice etichetta alfanumerico** che dovrà essere inserito durante la procedura di generazione del pagamento di cui al successivo **punto 7**.
7. Successivamente all'iscrizione di cui al comma 1, a partire dalle **ore 9:00 10 luglio 2017** i candidati dovranno collegarsi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>, registrarsi al sistema e completare tutta la procedura informatica. Nel caso si riscontrassero anomalie, queste devono essere segnalate tempestivamente tramite l'help online del sistema.
8. Al termine della procedura il sistema consentirà di stampare il bollettino di **euro 50,00** quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che

⁽¹⁾ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

saranno proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento del contributo di euro 50,00 è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione.**

Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.

9. Il **pagamento** del contributo dovrà essere effettuato entro le ore 12:00 del 28 luglio 2017.
10. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati ai precedenti comma.

Art. 5 – CANDIDATI CON DISABILITÀ O AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** e successive modifiche e integrazioni, debitamente certificata, possono fare richiesta, in relazione al proprio deficit, degli **ausili necessari** per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **50%** rispetto al tempo complessivo.
2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010** e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. Secondo disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio **sono strumenti compensativi ammessi:**
 - a. calcolatrice non scientifica;
 - b. videoingranditore;
 - c. affiancamento di un tutor.

Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:

- dizionario e/o vocabolario;
 - formulario;
 - tavola periodica degli elementi;
 - mappa concettuale;
 - personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione similare.
4. Le richieste dovranno essere inviate entro le **ore 15:00 del 25 luglio 2017 esclusivamente** all'indirizzo e-mail certificazioni.proveammissioni@unifi.it (*specificare in oggetto: cognome e nome del candidato e prova a cui si intende partecipare*) inviando l'apposito **modulo** disponibile sulla pagina <https://ammissioni.unifi.it>, dal quale risulti la tipologia di handicap o DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegato in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità.**
 5. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'invio a **indirizzo di posta diverso** da certificazioni.proveammissioni@unifi.it o l'**invio tardivo** oltre il termine previsto nel precedente comma 4, comporterà per il candidato **lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.**
 6. I candidati con disabilità o con DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.** Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 6 –CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati extra Unione

Europea residenti all'estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo che abbiano presentato **domanda di ammissione presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

2. Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le **modalità e i tempi descritti nell'articolo 4 del presente Bando**, presentando domanda alla prova in **modalità online attraverso il portale University e completando l'iscrizione collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>**, per completare tutta la procedura informatica.
3. I candidati sono tenuti a versare altresì il contributo di cui all'articolo 4, comma 2, di partecipazione alla prova dell'importo di **euro 50,00** entro il termine **ultimo delle ore 12:00 del 28 luglio 2017**. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico, che prevedono anche il pagamento con carta di credito.

Art. 7 - COMMISSIONE

1. La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito <https://ammissioni.unifi.it>.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 8 – DATA, LUOGO E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA

1. La prova di ammissione si terrà il giorno **7 settembre 2017** presso la **Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze**, con accesso dei candidati da **Porta alle Carra**.
2. I candidati dovranno presentarsi alle **ore 8:30** per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), della attestazione di versamento del contributo per la partecipazione alla prova nonché della ricevuta dell'iscrizione online sul portale University. **I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**
3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11.00, **le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30** e da quel momento in poi non sarà consentito l'accesso ai candidati. **Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.**
5. **Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l'apposito guardaroba prima della fase di identificazione**, tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di **sessanta quesiti** che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: **cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica**. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B del **D.M. n. 477 del 28 giugno 2017**, vengono predisposti:
 2. due (2) quesiti di cultura generale;
 3. venti (20) di ragionamento logico;
 4. sedici (16) di storia;
 5. dieci (10) di disegno e rappresentazione;

6. dodici (12) di fisica e matematica.
1. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.

Art. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. La prova avrà inizio alle **ore 11:00**.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **100 minuti**. È consentito lasciare l'aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova.
3. Ai candidati con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell'età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
5. Prima dell'inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
6. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.
7. È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
8. Il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati al momento della consegna dell'elaborato.
9. È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno solo della cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
10. Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data.
11. A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una **postazione dedicata e dotata di apposita penna**, posta a congrua distanza dalla Commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il **candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della Commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto**.
12. **Pena l'esclusione dall'aula**, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

Art. 11 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**
 - a. lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
 - b. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 5 del

- presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- c. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata.**

Art. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

1. Per la **valutazione della prove sono attribuiti al massimo novanta (90) punti**, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - **1,5 punti** per ogni risposta esatta;
 - **meno 0,4 punti (-0,4)** per ogni risposta errata;
 - **0 punti** per ogni risposta omessa.
2. In caso di **parità di punteggio**, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
3. In caso di ulteriore parità prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
4. Sono ammessi ai corsi i **candidati dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002**, che abbiano ottenuto nella prova **un punteggio minimo pari a venti (20) punti**. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
5. **Ai candidati extra Unione Europea residenti all'estero e ai candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 4**, in conformità con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del DPR n. 394/1999.

Art.13 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA]

1. A seguito del sostenimento della prova di ammissione, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea in Scienze dell'architettura, che avrà conseguito un punteggio pari o inferiore a **6 punti su 18** nei quesiti su argomenti di **fisica e matematica**, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (**OFA**).
2. Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti con il superamento della prova di verifica al termine del **Corso Integrativo di Istituzioni di Matematiche**.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto dei corsi di studio.

Art. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 12, verranno redatte le seguenti tre graduatorie:
 - **graduatoria nazionale unica**, per i candidati dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002. L'immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta tenuto conto dei posti definiti e delle opzioni espresse. Ai sensi del D.M. 546/2016, articolo 10, comma 9, **la graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico**, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati in posizione utile che hanno confermato l'interesse alla immatricolazione, diventano assegnati ed hanno l'obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso di laurea cui sono stati assegnati, **decadono e non conservano**

alcun diritto negli anni successivi;

- **graduatoria a cura dell'Ateneo** per i candidati extra Unione Europea residenti all'estero;
- **graduatoria a cura dell'Ateneo** per i candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.

I posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito delle **graduatorie dei candidati extra Unione Europea residenti all'estero** e dei **candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo**, **non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002** in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero nella programmazione di posti di cui all'art.1 della legge n.264/1999 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". I posti eventualmente risultati non coperti, nella graduatoria riservata dei cittadini non comunitari residenti all'estero, possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza non dell'Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art.26 della legge n.189/2002 nonché studenti iscritti presso una Università italiana ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/1999.

2. Ai sensi del **D.M. n. 477 del 28 giugno 2017**, Allegato 2, l'assegnazione dei posti sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Il giorno **29 settembre 2017** sulla propria pagina riservata del **portale University** i candidati possono prendere **visione** del proprio **elaborato**, del proprio **punteggio** e della propria **scheda anagrafica**.
- Il giorno **3 ottobre 2017** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del **portale University**, la **graduatoria nazionale di merito nominativa**.
- All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
 - a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **ASSEGNATO** ed è tenuto a immatricolarsi **presso la sede e il corso** cui è **ASSEGNATO** entro i termini stabiliti al successivo articolo 15. In caso di mancato rispetto dei termini, **il candidato decade dal diritto all'immatricolazione** e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. **La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla stessa**.
 - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nel corso nei termini stabiliti al successivo articolo 15, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato **PRENOTATO** si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
- Il giorno **3 ottobre 2017**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.

3. Il **funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie** di ciascun corso dei corsi di laurea del presente bando ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno **3 ottobre 2017** sono **pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea** con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "**assegnato**" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, se "**prenotato**" ovvero come "**in attesa**";
- b) I candidati **ASSEGNATI** devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati **PRENOTATI** possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati **ASSEGNATI**, sia per i candidati **PRENOTATI**, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, **un termine massimo di 4 (quattro) giorni per**

l'immatricolazione, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi.

La **mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI** comporta la **rinuncia alla stessa** se non esercitata nel termine di **4 giorni**. I candidati **PRENOTATI** che non esercitano tale possibilità **non decadono** dalla graduatoria.

- c) Entro **5 giorni dal termine di cui alla lettera a)**, e comunque entro le **ore 12:00 del quinto giorno** successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
 - d) Entro **5 giorni dal termine di cui alla lettera a)**, e comunque entro le **ore 12:00 del quinto giorno** successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi sabati e festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito University. **In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.**
 - e) Il giorno **11 ottobre 2017**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) a d).
 - f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) a d) fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.
4. I candidati collocati in posizione utile in graduatoria possono **richiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione**, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. **Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria a esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.**
5. Il giorno **3 ottobre 2017** sono **pubblicate sul sito <https://ammissioni.unifi.it>** le graduatorie dei candidati extra Unione Europea residenti all'estero e dei cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.
6. **La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'esclusione irrevocabile dal procedimento concorsuale.**

Art. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI

1. I candidati **ASSEGNATI** e i candidati **PRENOTATI** dovranno **immatricolarsi entro un termine massimo di 4 (quattro) giorni dalla pubblicazione della graduatoria**, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi sabati e festivi, **collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>** e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno:
 - **confermare il posto** loro assegnato in base al risultato della prova;
 - **compilare e stampare la domanda di immatricolazione** seguendo le indicazioni fornite dall'applicativo informatico. La procedura richiede l'upload della propria fotografia. **Attenzione:** il sistema non consentirà di salvare i dati se non è stato effettuato l'upload della foto. Al termine della procedura lo studente dovrà stampare il bollettino di pagamento della prima rata che dovrà essere versato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico.
2. La domanda di immatricolazione, con la ricevuta di versamento e di un documento di identità in corso di validità, dovrà quindi essere presentata, nei termini di scadenza indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie, presso la sede indicata dall'applicativo informatico (orari e indirizzi

sono disponibili su www.unifi.it/segreteriestudenti).

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla loro domanda di immatricolazione la seguente documentazione: titolo di studio in originale o copia autenticata con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. L'immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

3. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di questo Ateneo** che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1 dovranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato**, il **nulla-osta** al passaggio di corso di studio e consegnarlo alla propria Segreteria studenti, corredato dalla domanda di passaggio disponibile sul sito web www.unifi.it sezione studenti. Allo studente verrà rilasciata copia o ricevuta dalla domanda di passaggio, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria studenti, che dovrà essere consegnata dallo studente per conferma del posto, entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 14 pena l'esclusione dal procedimento concorsuale, presso la sede indicata dall'applicativo informatico.
4. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di altro Ateneo** che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1 potranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato**, il **nulla-osta** da consegnare alla Segreteria del proprio Ateneo e dovranno invece consegnare presso la sede indicata dall'applicativo informatico entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 14, **copia o ricevuta della domanda di trasferimento**, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria dell'Università di provenienza (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuta domanda, resa ai sensi del DPR 445/00), pena l'esclusione dal procedimento concorsuale.
5. L'iscrizione agli anni successivi al primo di uno studente **proveniente da altro Ateneo dell'Unione Europea o da altro Ateneo di Paese extra Unione Europea** è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza, nonché **all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. Non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana o dell'Unione Europea o extra Unione Europea.** Per l'anno accademico 2017/2018, tenuto conto del numero degli studenti iscritti all'Ateneo fiorentino nei vari anni di corso, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni, **il numero dei posti disponibili agli anni successivi al primo è il seguente:**

Corso di studio	II° anno	III° anno	IV° anno	V° anno
Architettura [Classe LM-4]	54	79	105	108
Scienze dell'Architettura [Classe L-17]	28	57		

Coloro che per l'anno accademico 2016/17 sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] e al corso di laurea in Scienze dell'Architettura [Classe L-17] in altra sede universitaria italiana o dell'Unione Europea o extra Unione Europea e intendono trasferirsi all'Ateneo fiorentino al medesimo corso di studio, ad anni successivi al primo, devono richiedere il **NULLAOSTA** (modulo NO_01 disponibile su www.unifi.it/modulistica) alla Segreteria di Architettura (www.unifi.it/segreteriestudenti).

6. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] e al Corso di laurea in Scienze dell'architettura [Classe L-17] per l'anno accademico 2017/2018.**

Art. 16 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea

residenti all'estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 14 del presente bando, presso lo **Sportello Studente Straniero** (orari e indirizzi su <http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html>).

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli studi di Firenze approvato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449.
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli relativi all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 18 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell'Area della Didattica.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, 7 luglio 2017

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei